

## Cosa succede se mi ammalo all'estero?

A cura di Monica Lattanzi (Coordinatrice Uffici Vertenze USR Emilia Romagna)

Nel caso in cui un lavoratore o una lavoratrice, assicurato in Italia, sia colpito da un evento morboso durante un soggiorno all'estero come si deve comportare per adempiere alle obbligazioni di legge e di contratto? Sul lavoratore incombono gli stessi obblighi di comunicazione che valgono per il lavoratore in Italia – Rif. Sentenza Cassazione 24 giugno 2005 n. 13622 -

### **Nel caso il soggiorno all'estero sia in uno Stato Comunitario<sup>1</sup>:**

Se il lavoratore o la lavoratrice si è recato in un Paese UE o convenzionato, la struttura sanitaria del luogo provvede a trasmettere in Italia la certificazione medica insieme ai referti dei controlli effettuati.

Il lavoratore o la lavoratrice , deve in ogni caso comunicare al proprio datore di lavoro la propria assenza e inviare – entro due giorni dal rilascio – la certificazione medica solo al datore di lavoro.

### **Nel caso in cui il soggiorno all'estero avvenga in un Paese non appartenente all'Unione Europea o che non ha stipulato con l'Italia convenzioni o accordi specifici in materia<sup>2</sup>:**

---

<sup>1</sup> Paesi ai quali, dal 1° gennaio 2006 viene applicata la normativa comunitaria: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, (Gran Bretagna e Irlanda del Nord), Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, e Ungheria.

<sup>2</sup> Paesi extra UE con i quali sono stati stipulati Accordi che prevedono l'applicazione della disciplina comunitaria: Islanda, Norvegia e Liechtenstein (in base all'accordo SEE), Svizzera (in base all'Accordo sulla libera circolazione tra Svizzera e UE) e Turchia (in applicazione alla convenzione europea di sicurezza sociale).  
Paesi extra UE con i quali sono state stipulate Convenzioni estese all'assicurazione Malattia: Argentina, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato di Serbia e Montenegro, Tunisia, Uruguay e Venezuela

Nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice, si dovesse ammalare durante un soggiorno in un paese Extra U.E. dovrà avvisare il datore di lavoro della sua assenza dal lavoro, trasmettere la certificazione entro due giorni dal rilascio al datore di lavoro e all'INPS; questa documentazione dovrà essere **Legalizzata** a dimostrazione che il documento è valido ai fini certificativi dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese. I medici delle rappresentanze diplomatiche hanno il compito di accertare la veridicità del certificato (anche tramite visita) o di predisporre una nuova certificazione redatta in italiano. La legalizzazione non è richiesta se il paese extra UE nel quale il lavoratore si ammala ha stipulato convenzioni o accordi in materia in cui sia, però, espressamente prevista l'esenzione dalla legalizzazione.

**N.B.** Per **legalizzazione** si intende l'attestazione, a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni locali.

Nella *circolare n. 136/2003* l'Inps, ai fini del diritto all'indennità, ha confermato, anche per il lavoratore ammalato all'estero, l'obbligo di inviare, entro 2 giorni dal rilascio, la certificazione medica al datore di lavoro e all'Istituto, eventualmente in copia. L'adempimento della procedura della legalizzazione può richiedere, infatti, tempi lunghi per cui è concesso al lavoratore di espletarlo successivamente – per via epistolare - al rientro in Italia, dopo aver, comunque, inviato entro i termini, copia del certificato originale. La corresponsione dell'indennità di malattia, però, avrà luogo solo dopo la presentazione all'Inps del certificato originale, tradotto e legalizzato a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana operante nel territorio estero.

L'indennità non spetta per ogni giorno di ritardo nell'invio del certificato, salvo che il lavoratore compri un serio motivo a giustificazione del ritardo. Il lavoratore deve indicare sul certificato l'esatto e completo indirizzo di reperibilità durante la malattia, per consentire l'effettuazione dei controlli disposti dall'INPS d'ufficio o su richiesta del datore di lavoro. Se il lavoratore, durante il periodo in cui percepisce l'indennità di malattia, si deve trasferire ad un indirizzo diverso da quello indicato nel certificato di malattia, deve dare comunicazione preventiva all'INPS e al proprio datore di lavoro.

La mancata, inesatta o incompleta indicazione dell'indirizzo comporta, in caso di impossibilità ad effettuare i controlli, la perdita dell'intera indennità fino alla comunicazione dell'esatto recapito.

*Nell'ipotesi di malattia verificatasi all'estero, l'omissione della comunicazione al datore di lavoro impedisce a quest'ultimo di controllare lo stato di malattia e la giustificatezza dell'assenza. Il lavoratore non può provare la malattia a distanza di tempo, salvo casi di impossibilità incolpevole nell'effettuare la comunicazione- Rif. Cassazione 24 giugno 2005 -*